

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI STRUTTURALI L.R. 9/2003

**Requisiti strutturali delle Azioni relative ai Servizi itineranti
art. 7 del Regolamento**

REQUISITO	ADEGUATO	NON ADEGUATO
<ul style="list-style-type: none"> ▪ I servizi itineranti di cui alla L.R. 9/03 utilizzano attrezzature e spazi di uso collettivo, senza disporre di una specifica struttura. Per le attrezzature e per gli spazi va rispettata la specifica normativa vigente. 		

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI PER L' ORGANIZZAZIONE E LA RICETTIVITÀ L.R. 9/2003

**Requisiti per l'Organizzazione e la Ricettività dei Servizi itineranti
art. 12 del Regolamento**

REQUISITO	ADEGUATO	NON ADEGUATO
Per la particolarità del servizio non è prevista una specifica <i>Ricettività</i>		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rispetto all'<i>Organizzazione</i> e all'<i>Attività</i>: i servizi itineranti appartengono all'area dei servizi socio-educativi e realizzano interventi di promozione e sensibilizzazione, ma anche di prevenzione e recupero di condizioni di disagio. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alla loro progettazione e realizzazione partecipano i servizi territoriali delle Aziende Sanitarie Locali con competenza esclusiva o prevalente in materia di età evolutiva. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ I servizi itineranti realizzano iniziative ricreative per promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza privilegiando le realtà territoriali disagiate 		

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE PER LE FIGURE PROFESSIONALI-PERSONALE L.R. 9/2003

Requisiti per il Personale dei Servizi itineranti art. 13,14,15,16,17 del Regolamento

REQUISITO	ADEGUATO	NON ADEGUATO
Il Personale dei Servizi itineranti si distingue in educatori e addetti ai servizi		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il personale opera secondo il metodo di lavoro di gruppo, in stretta collaborazione con le famiglie e con i Comitati Territoriali 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il personale dei servizi itineranti deve possedere i titoli di studio stabiliti e ad essi si applicano i contratti di lavoro e gli eventuali accordi integrativi relativi 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il personale dei servizi itineranti non deve aver subito condanne o avere provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge n.269/98. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il personale deve possedere apposita certificazione sanitaria attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività a contatto del pubblico, in particolare dei minori. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gli <i>educatori</i> devono essere in possesso della laurea nella "classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione". Sono altresì validi i corsi di laurea di secondo livello o di specializzazione in pedagogia, psicologia o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico- 		

Scheda finale ai fini dell'autorizzazione dei servizi itineranti - L.R. 9/2003
Ambito Territoriale n° 19

pedagogico.		
▪ Gli <i>addetti ai servizi</i> devono essere provvisti del diploma di scuola dell'obbligo.		
▪ E' possibile prevedere la figura del coordinatore con responsabilità pedagogiche ed organizzative.		
▪ Il coordinatore con responsabilità pedagogiche ed educative devono essere in possesso della laurea nella "classe delle lauree specialistiche in programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi" o della laurea in pedagogia, psicologia e discipline umanistiche ad indirizzo psico-socio-pedagogico del vecchio ordinamento universitario.		
▪ Indicazioni sul rapporto tra personale e destinatari degli interventi dei servizi itineranti possono essere previste nel programma di attuazione dei servizi e vanno comunque esplicitate nel progetto educativo e nel regolamento di funzionamento del servizio previsti per l'autorizzazione del servizio.		
▪ I comuni, in accordo con le Province e gli ambiti territoriali, organizzano corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dei servizi.		